



**COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI**

Provincia di Siena

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

**Sindaco e Assessore all'Urbanistica**

MARCELLO BONECHI

**Garante della Comunicazione**

DOTT. ROBERTO GAMBERUCCI

**VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI FINI DELLA REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO,  
AGGIORNAMENTO DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO OLTRE CHE DEL DIMENSIONAMENTO PER I CAMBI DI DESTINAZIONE IN ZONA RURALE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 ED ADEGUAMENTO  
ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPGR 63R/2016**

**TAVOLA SINOTTIVA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Coordinatore di Piano**

**Responsabile del Procedimento**

DOTT. ARCH. ALESSANDRA BELLINI

**Responsabile della schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente**

DOTT. ARCH. STEFANIA RIZZOTTI – LDP STUDIO

**Collaboratori**

GEOM. FRANCESCO ANTONELLI

GEOM. GRAZIA CALOSI

**Marzo 2018**

RIF. NORMATIVI <sup>1</sup>	CATEGORIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	Disciplina edifici	Disciplina generale
Art. 136 c. 1 lett. a	<b>MO</b>	gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;	<b>X</b>	
Art. 136 c.1 lett. b		Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure manufatti che alterino la sagoma dell'edificio		
Art. 135 c. 2 lett. b Art. 136 c. 2 lett. a	<b>MS</b>	le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.	<b>X</b>	
Art. 135 c. 2 lett. c Art. 136 c. 2 lett. a bis	<b>RRC</b>	gli interventi di <b>restauro e di risanamento conservativo</b> , ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.	<b>X</b>	
Art. 135 c. 2 lett.d Art. 134 c. 2 Dpr 380/2001 art. 10 c. 1 lett. c	<b>RC1</b>	<p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi</p> <p><b>CONSERVANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'involucro edilizio</li> <li>- Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi volumetrici dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2% ;</li> <li>- Le caratteristiche tipologiche delle strutture verticali ed orizzontali ( a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);</li> <li>- La quota di imposta dei solai, ad esclusione della prima struttura orizzontale nei limiti sotto specificati;</li> <li>- i particolari architettonici e le finiture di pregio;</li> <li>- inalterate le facciate salvo, modifiche puntuali;</li> </ul> <p><b>COMPREDONO</b>, salvo i caratteri architettonici degli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;</li> <li>- l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi ;</li> <li>- la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi;</li> <li>- l'installazione di soppalchi.</li> <li>- Il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5. Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale;</li> <li>- L'apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente.</li> </ul>	<b>X</b>	

<sup>1</sup> I RIFERIMENTI NORMATIVI RILEVANO SOLO AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDESIMI

RIF. NORMATIVI <sup>1</sup>	CATEGORIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	Disciplina edifici	Disciplina generale
		Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione dei quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.		
	<b>RC2</b>	<p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi</p> <p><b>CONSERVANO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'involucro dell'edificio;</li> <li>- Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi volumetrici dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2% ;</li> <li>- La tipologia delle strutture verticali ed orizzontali ( a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);</li> <li>- i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale;</li> <li>- la composizione generale dei prospetti ;</li> </ul> <p><b>COMPREDONO</b>, salvo i caratteri architettonici degli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica della quota di imposta dei solai purché l'intervento non comporti una modifica complessiva dei prospetti;</li> <li>- l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi;</li> <li>- aumento della SUL all'interno della sagoma dell'edificio ;</li> <li>- modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;</li> <li>- la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi.</li> <li>- L'apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione dei quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura..</li> </ul>	<b>X</b>	
	<b>RC3</b>	<p>gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi</p> <p><b>CONSERVANO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'involucro edilizio;</li> <li>- Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi volumetrici dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2% ;</li> <li>- la composizione generale dei prospetti rimasti inalterati e/o che conservano i caratteri compositivi originari tipici dell'architettura tradizionale;</li> <li>- i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale rilevabili ;</li> </ul> <p><b>COMPREDONO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo svuotamento dell'edificio;</li> <li>- la modifica dei prospetti nel rispetto delle regole compositive generali;</li> <li>- l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi;</li> <li>- aumenti di SUL all'interno della sagoma dell'edificio.</li> </ul>	<b>X</b>	

<b>RIF. NORMATIVI<sup>1</sup></b>	<b>CATEGORIA DI INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Disciplina edifici</b>	<b>Disciplina generale</b>
		- L'apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione dei quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura..		
Art. 134 c. 1 lett.h.1	<b>RR1</b>	interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20142.	<b>X</b>	
	<b>RR2</b>	demolizione di parti limitate (corpi aggiunti costituite da superfetazioni realizzate con tecnologie e materiali incongrui) e ricostruzione comunque configurata delle originarie consistenze	<b>X</b>	
Art. 134 c. 1 lett.h.2	<b>RR3</b>	Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20144	<b>X</b>	
Art. 134 c. 1 lett.h.4	<b>RR4</b>	ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Nell'ambito della RR4: - è ammesso l'aumento di SUL all'interno della sagoma dell'edificio ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20144; non è ammesso realizzare in aggiunta alle consistenze originarie locali accessori o di servizio, anche se realizzati con H < 2,40 ml	<b>X</b>	
Art. 134 c. 1 lett.l	<b>SE</b>	gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.	<b>X</b>	
Art. 134 c. 1 lett.g	<b>AV</b>	le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente;	<b>X</b>	
Art. 135 c. 2 lett. e	<b>IP1</b>	Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo;		
	<b>IP2</b>	Compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento	<b>X</b>	
	<b>IP3</b>	Realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale		<b>X</b>

<sup>2</sup> art. 83.c.2. L.R. 65/2014: "Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

<b>RIF. NORMATIVI<sup>1</sup></b>	<b>CATEGORIA DI INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Disciplina edifici</b>	<b>Disciplina generale</b>
Art. 135 c.2 lett. e ter	<b>DE</b>	Le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione.		
Art. 134 c. 1 lett.m	<b>Piscine</b>	le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti trasformazioni del suolo inedificato.		<b>X</b>
	<b>Locali accessori o di servizio LAcc</b>	Locali accessori o di servizio che ai sensi del REI vigente non concorrono alla determinazione della SUL e del Volume. Trattasi di locali con altezza interna netta non superiore a 2,40 m. misurata al punto più alto, non destinati alla permanenza continuativa di persone totalmente interrati, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cantine;</li> <li>- locali tecnici per alloggiamento impianti;</li> <li>- autorimesse private o collettive, ammesse solo nei centri urbani.</li> </ul> Sono realizzati sotto la proiezione dell'edificio principale e resi accessibili prevalentemente direttamente dall'interno dell'unità abitativa a cui sono asserviti. Non è ammessa, in alcun caso, la realizzazione di rampe carrabili; un accesso esterno pedonale potrà essere consentito se realizzato sfruttando il dislivello naturale del terreno ovvero in trincea e l'eventuale realizzazione di un vano porta non dovrà comunque alterare i caratteri architettonici dell'edificio. In ogni caso tali interventi non dovranno comportare modifiche invasive quali sterri e riporti di terreno, modifiche delle altezze dei prospetti o nuove aperture.	<b>X</b>	<b>X</b>
Art. 135 c.2 lett. e bis	<b>Mutamento d'uso</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

I RIFERIMENTI NORMATIVI RILEVANO SOLO AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO NECESSARIO EPR LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDESIMI

RIF. NORMATIVI	DESCRIZIONE	Disciplina edifici	Disciplina generale
Art. 137 c. 1 lett. a. 1	I pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche		X
Art. 137 c. 1 lett. a. 2	I gazebo da giardino . limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali , di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto.		X
Art. 137 c. 1 lett. a. 3	Gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbeque semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili		X
Art. 137 c. 1 lett. a. 4	Le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati		X
Art. 137 c. 1 lett. a. 6	Piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone, collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri di animali domestici da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili purchè realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo		X
Art. 137 c. 1 lett. a. 7	Le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo		X
Art. 137 c. 1 lett. a. 8	Gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;		X
Art. 137 c. 1 lett. b	le installazioni temporanee o stagionali		
Art. 137 c. 1 lett. c	Le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni	X	X
Art. 137 c. 1 lett. d	Gli elementi segnaletici e pubblicitari		X
Art. 137 c. 1 lett e	Installazione di serramenti esterni, tende, coperture retrattili a servizio delle attività artigianali/ industriali, i pozzi. Espositori, bacheche e simili, servizi bancomat, serre temporanee e serre con copertura stagionale ( art. 137 c. 1 lett e.7) ogni altra opera equiparabile	X	
Art. 136 c. 1 lett. c	Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato		
Art. 136 c. 1 lett. d	I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari		
Art. 136 c. 1 lett. e	Installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura , funzionali allo svolgimento dell'attività agricola		
Art. 136 c. 1 lett. f	L'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 comma 6 bis della L.R. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale.		
Art. 136 c. 1 lett. g	Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili		X
Art. 136 c. 1 lett. h	Le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al solo senza opere murarie e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici		X
Art. 136 c. 2 lett. a <i>ter</i>	I manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale	X	X
Art. 136 c. 2 lett. c	Le opera dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni		
Art. 136 c. 2 lett. c <i>bis</i>	le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste <b>a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti</b> , costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;		X

<b>RIF. NORMATIVI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Disciplina edifici</b>	<b>Disciplina generale</b>
Art. 136 c. 2 lett. f	I manufatti temporanei di cui all'art. 70, comma 1 della L.R. 65/2014 comprese le serre aventi le stesse caratteristiche		<b>X</b>
Art. 136 c. 2 lett. f <i>bis</i>	Le opera di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere		<b>X</b>
Art. 136 c. 2 lett. f <i>ter</i>	Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso		<b>X</b>
Art. 136 c. 2 lett. f quater	Ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opera edilizia che, in base alla L.R. 65/2014, non sia soggetta a permesso di costruire o a scia purchè non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.	<b>X</b>	<b>X</b>
Art. 136 c. 3	L'installazione di impianti e manufatti per la produzione , distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, disciplinata dall'art. 17 della L.R. 39/2005	<b>X</b>	<b>X</b>
Art. 135 c.2 lett. g Art. 134 c.1 lett. b <i>bis</i>	L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici nonchè dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014		<b>X</b>
Art. 135 c.1 lett. h	L'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 quater, della L.R. 3/1994, negli appostamenti fissi per l'attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale		<b>X</b>
Art. 135 c.1 lett. i	Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'art. 74 della L.R: 39/2000 ove non riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 136 della L.R: 65/2014		<b>X</b>
Art. 134 c.2 lett. b <i>ter</i>	L'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3, lettera a) e b) della L.R. 65/2014		<b>X</b>

		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>
<b>DEFINIZIONE</b>		vi appartengono gli edifici di elevato pregio e di particolare valore architettonico, storico e testimoniale.	vi appartengono gli edifici di interesse architettonico, e testimoniale che hanno conservato nel tempo le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e materiche che connotano l'architettura tradizionale.	vi appartengono gli edifici che mantengono elementi tipologici ed architettonici tipici dell'architettura tradizionale ma che, nel tempo, hanno subito delle trasformazioni rilevanti ed irreversibili nella sagoma e nei prospetti ovvero edifici che, pur di recente realizzazione, costituiscono un tessuto organico e omogeneo;	vi appartengono gli edifici di recente realizzazione o esito di complessivi interventi di ristrutturazione non connotati da elementi di omogeneità ed unitarietà rispetto al contesto nel quale sono inseriti e/o che risultano non organici al contesto per sagoma, dimensioni, linguaggio architettonico, finiture...;	vi appartengono gli edifici privi di valore storico documentale e di limitato valore edilizio-architettonico, a volte totalmente incongrui rispetto al contesto di appartenenza anche per la bassa qualità costruttiva e/o qualitativa	vi appartengono gli edifici, che per dimensioni, tipologia e materiali sono riconoscibili ed identificabili quali edifici produttivi ( agricole, artigianali e industriali ), privi di valore
<b>CATEGORIE DI INTERVENTO</b>		<b>MO, MS, RRC,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b>  <b>RC1,</b> <b>RR4</b> ( limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti) <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici e LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)	<b>MO, MS, RRC,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b>  <b>RC1, RC2,</b> <b>RR4</b> ( limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti) <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici e LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)	<b>MO, MS, RRC</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b>  <b>RC1, RC2, RC3</b> <b>RR1<sup>3</sup>, RR2, RR4</b>  <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici e LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)  <b>IP2</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)	<b>MO, MS, RRC</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b>  <b>RC1, RC2, RC3,</b> <b>RR1, RR2, RR3, RR4</b> <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>IP1 e IP2</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)  E' ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume	<b>MO, MS,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b>  <b>RC1, RC2, RC3</b> <b>RR1, RR2, RR3,</b> <b>AV,</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>SE</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>Volumi tecnici e LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>IP1 e IP2</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)  E' ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume	<b>MO, MS,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b>  <b>RC1, RC2, RC3,</b> <b>RR1, RR2, RR3,</b> <b>AV</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>SE</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>Volumi tecnici e LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>IP 1, IP2, IP3</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina)  Nella classe VI non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

<sup>3</sup> La ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione di parte o di tutto un edificio è ammessa solo se le condizioni statiche dell'edificio non consentono di intervenire altrimenti. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente documentata ed asseverata da tecnico abilitato.

		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>	
<p><b>ZONA A</b></p> <p>Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti, come definite dal DM 02.04.1968 art. 2 comma1</p>	<p><u>art. 82 c. 4 : Per gli edifici rilevati ma non classificati ( nc), esclusi i precari e non legittimi, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 71 della L.R. 65/2014. Tali edifici non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati né possono essere ricostruiti con tecnologie e tipologie diverse da quelle originarie. Pertanto per i manufatti precari e/o realizzati con materiali precari ovvero per quelli semplicemente installati ed ancorati a terra possono essere ricostruiti a parità di SUL e di volume limitando le opere fondali all'ancoraggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità e lasciandoli privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.</u></p> <p><u>art. 82 c. 4 : Per gli edifici non valutabili ( per interventi edilizi in corso, causa vegetazione...)</u> è ammessa la MO, MS, RC1, RC2 , il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio invi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per la zona di riferimento.</p> <p><u>Art. 82 c. 6 : Per gli edifici non rilevati,</u> privi di classe, sono ammessi gli interventi di MO, MS e RC1. E' escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta eccezione per il solo caso di mutamento della destinazione d'uso da agricolo a residenziale a partià di SUL e di unità abitative. Per gli edifici produttivi, assimilabili a quelli appartenenti alla classe VI, ad uso agricolo sono ammessi, a fini aziendali, gli interventi previsti dall'art. 71 della L.R. 65/2014.</p> <p>E' ammessa l'installazione , esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere ( dehors ) , previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014</p>							
	<p><b>A1</b></p> <p>Sono i centri urbani storici: il nucleo Medioevale di Castellina e l'insediamento antico di Fonterutoli, che presentano un'identità storico-culturale definita da particolari qualità</p>	<p><b>TAV- RU-QC- 03 "Carta del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente nei Centri del Sistema Urbano"</b></p> <p><b>art. 102</b> Edifici di rilevanza architettonica e monumentale – AM ( chiese, monasteri, edifici vincolati e edifici pubblici parificati al vincolo)</p> <p><b>art. 103</b> Ville e complessi di interesse tipologico, testimoniale, storico e urbanistico</p>	<p><b>TAV- RU-QC- 03 "Carta del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente nei Centri del Sistema Urbano"</b></p> <p><b>art. 100</b> Quinta prospettica di via Ferruccio, via IV Novembre, Quinta prospettica di Via Trento e Trieste e Piazza Roma nel centro storico di castellina in Chianti</p> <p><b>art. 101</b> Elementi architettonici ed urbani di interesse tipologico e testimoniale del centro urbano storico di Fonterutoli</p>				<p><b>RI1</b> – Bar San Gallo  <b>RI2-</b> Bar Italia  <b>RI3</b> ingresso filiale Monte dei Paschi  <b>RI4</b> Scuola sperimentale per L'infanzia  RI 5 autorimessa casa parrocchiale  RI6 Case nella zona nord del centro storico di Fonterutoli</p> <p>Nelle more di attuazione delle previsioni di RU sono ammessi con intervento diretto:  <b>MO, MS ,</b>  <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b>  <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b></p> <p>Il recupero e la riconversione funzionale ed ambientale è attuata previa approvazione di un Progetto di recupero unitario tramite interventi :</p> <p><b>RC1, RC2, RC3</b>  <b>RR1, RR2, RR3,</b>  <b>SE</b><sup>4</sup> (solo nei casi espressamente previsti dall'art. 105 delle NTA)</p>	
	<b>A2</b>							
	<b>A3</b>							

<sup>4</sup> La sostituzione edilizia con ampliamento volumetrico è ammesso per il solo fabbricato del Bar Italia e della Scuola Sperimentale per l'infanzia. Negli altri casi la sostituzione edilizia è a parità di volume.



		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>
<b>ZONA B</b>	<p><u>art. 82 c. 4</u> : <b>Per gli edifici rilevati ma non classificati ( nc)</b>, esclusi i precari e non legittimi, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 71 della L.R. 65/2014. Tali edifici non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati né possono essere ricostruiti con tecnologie e tipologie diverse da quelle originarie. Pertanto per i manufatti precari e/o realizzati con materiali precari ovvero per quelli semplicemente installati ed ancorati a terra possono essere ricostruiti a parità di SUL e di volume limitando le opere fondali all'ancoraggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità e lasciandoli privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.</p> <p><u>art. 82 c. 4</u> : <b>Per gli edifici non valutabili ( per interventi edilizi in corso, causa vegetazione...)</b> è ammessa la MO, MS, RC1, RC2 , il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio invi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per la zona di riferimento.</p> <p><u>Art. 82 c. 6</u> : <b>Per gli edifici non rilevati</b>, privi di classe, sono ammessi gli interventi di MO, MS e RC1. E' escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta eccezione per il solo caso di mutamento della destinazione d'uso da agricolo a residenziale a partià di SUL e di unità abitative. Per gli edifici produttivi, assimilabili a quelli appartenenti alla classe VI, ad uso agricolo sono ammessi, a fini aziendali, gli interventi previsti dall'art. 71 della L.R. 65/2014.</p> <p>E' ammessa l'installazione , esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere ( dehors ) , previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014</p>						
	<b>B1</b> Zone Sature				<p><b>MO, MS, RC1, RC2, RC3,</b></p> <p><b>RR1, RR2, RR3, RR4</b></p> <p><b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione)</p> <p><b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b></p> <p><b>LAcc:</b> per la costruzione di rimesse auto interrate ad uso privato di dimensioni comprese tra 18 mq e 30 mq ed h utile m 2.30. Realizzazione di un vano tecnico volume netto max = 30 mc Utilizzo di eventuali vuoti tecnici esistenti per funzioni residenziali e/o accessorie sempreché non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio esistente</p> <p><b>AV :</b> incremento dell'altezza dell'edificio fino ad un massimo di cm 50 ( art. 109 c. 4 lett.a) rialzamento del piano sottotetto fino a cm 50 al fine di renderlo abitabile limitatamente ai casi di cui all'art. 109 comma 2 lettera e</p> <p><b>Nelle zone B1 ricadenti all'interno dell'UTOE 8 "Fonterutoli"</b> sono ammessi UNA TANTUM ampliamenti volumetrici del 20 % del</p>	<p><b>MO, MS, RC1, RC2, RC3</b></p> <p><b>RR1, RR2, RR3,</b></p> <p><b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b></p> <p><b>LAcc:</b> per la costruzione di rimesse auto interrate ad uso privato di dimensioni comprese tra 18 mq e 30 mq ed h utile m 2.30. Realizzazione di un vano tecnico volume netto max = 30 mc Utilizzo di eventuali vuoti tecnici esistenti per funzioni residenziali e/o accessorie sempreché non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio esistente</p> <p><b>AV :</b> incremento dell'altezza dell'edificio fino ad un massimo di cm 50 ( art. 109 c. 4 lett.a) rialzamento del piano sottotetto fino a cm 50 al fine di renderlo abitabile limitatamente ai casi di cui all'art. 109 comma 2 lettera e</p> <p><b>SE</b></p> <p>E' ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di</p>	

		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>
					<p>volume esistente autorizzato fino ad un massimo di 100 mc</p> <p><b>AV :</b>  addizioni per realizzare i servizi igienici ( fino ad un max di mq 6 di SUA)</p>	<p>SUL e Volume</p> <p><b>Nelle zone B1 ricadenti all'interno dell'UTOE 8 "Fonterutoli"</b> sono ammessi UNA TANTUM ampliamenti volumetrici del 20 % del volume esistente autorizzato fino ad un massimo di 100 mc</p> <p><b>AV :</b>  addizioni per realizzare i servizi igienici ( fino ad un max di mq 6 di SUA)</p>	
	<p><b>B2</b>  Zone di completamento</p>	-	-	-			
	<p><b>B3</b>  ristrutturazione urbanistica</p>	-	-	-			
	<p><b>B4</b>  Ambiti da sottoporre a recupero e/o riqualificazione unitaria (RE)</p>	-	-	-		<p>Nelle more di formazione del Piano Operativo , le categorie di intervento ammesse sono: <b>MO , MS, RC1, RC2, MU</b> limitatamente alle funzioni ammesse in ciascuna scheda norma.</p>	

		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>
<p><b>ZONE D</b></p> <p>Sono le parti del territorio comunale destinate ad attività produttive non agricole.</p>	<p><u>art. 82 c. 4</u> : <b>Per gli edifici rilevati ma non classificati ( nc)</b>, esclusi i precari e non legittimi, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 71 della L.R. 65/2014. Tali edifici non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati né possono essere ricostruiti con tecnologie e tipologie diverse da quelle originarie. Pertanto per i manufatti precari e/o realizzati con materiali precari ovvero per quelli semplicemente installati ed ancorati a terra possono essere ricostruiti a parità di SUL e di volume limitando le opere fondali all'ancoraggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità e lasciandoli privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.</p> <p><u>art. 82 c. 4</u> : <b>Per gli edifici non valutabili ( per interventi edilizi in corso, ...)</b> è ammessa la MO, MS, RC1, RC2 , il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio invi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per la zona di riferimento.</p> <p><u>Art. 82 c. 6</u> : <b>Per gli edifici non rilevati</b>, privi di classe, sono ammessi gli interventi di MO, MS e RC1. E' escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta eccezione per il solo caso di mutamento della destinazione d'uso da agricolo a residenziale a partià di SUL e di unità abitative.</p>						
	<p><b>D1</b></p> <p>Aree artigianali industriali sature</p>						
<p><b>D2</b></p> <p>Aree artigianali industriali di completamento</p>	-	-	-	-	-	-	-
<p><b>D3</b></p> <p>Aree artigianali industriali di espansione</p>	-	-	-	-	-	-	-
<p><b>D4</b></p> <p>Aree destinate ad attività turistico ricettive</p>	<p>Ricavo ( edificio n. 1990)</p> <p>Fizzano ( edificio 1652)</p>	<p>Casalecchi (sch. 101 edificio 992, 781, 782, 990 )</p> <p>Ricavo ( edificio 512 )</p> <p>Casenuove loc. San Leonino</p> <p>Le Piazze ( edificio 469)</p> <p><b>E' ammesso, tramite il</b></p>	<p>Casalecchi (sch. 101 edificio 991 )</p> <p>Ricavo ( edifici 1416, 273, 1315, 2028, 1312, 1314, 1311, 510, 511)</p> <p>Fizzano ( edifici 1650, 1651, 1649, 1648, 1646, 1647, 2243)</p> <p>Le Piazze (edifici 467, 468)</p> <p>Sicelle ( edificio 601, 604, 820, 710)</p> <p><b>E' ammesso, tramite il</b></p>	<p>Le Piazze ( edificio 2420)</p> <p><b>E' ammesso, tramite il</b></p>	<p>Ricavo ( edificio n. 1312 )</p> <p>Fizzano ( edificio 1645)</p> <p>Sicelle ( edificio 602)</p> <p>Valle Chiara in loc. Casina di Cornia ( edificio 1622)</p> <p><b>AV alle condizioni e limiti di cui all'art. 120 co. 4 , 5, 6 e 7</b></p>		

		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>
			recupero del patrimonio edilizio esistente il potenziamento e l'integrazione dei servizi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 120 delle NTA del RU	recupero del patrimonio edilizio esistente il potenziamento e l'integrazione dei servizi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 120 delle NTA del RU	recupero del patrimonio edilizio esistente il potenziamento e l'integrazione dei servizi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 120 delle NTA del RU		
	<b>D5</b> Cantine ed allevamenti zootecnici						<p>Rocca delle Macie ( loc. Macie) Cecchi ( loc. Casetta) Piccini ( loc. Gretole) Rossi ( loc. Monti)</p> <p><b>MO, MS, RC1, RC2, RC3, RR1, RR2, RR3,</b></p> <p><b>AV nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 121 delle NTA</b></p> <p><b>SE solo di edifici pericolanti o in condizioni precarie con tipologie edilizie incongrue</b></p> <p><b>IP2 limitatamente alla demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento per la realizzazione di un volume aggiuntivo no superiore al 20 % dell'edificio</b></p>
	<b>D6</b> Aree per deposito macchine ed attrezzi	-	-	-	-	-	-

		<b>CLASSE I</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>CLASSE V</b>	<b>CLASSE VI</b>
<b>ZONE E</b>	<p><b>RR4</b> ( per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il recupero fisiologico con l'integrazione delle murature mancanti, il consolidamento delle strutture esistenti ed il rifacimento della copertura purchè l'intervento venga eseguito nel rispetto delle forme e della tipologia dell'organismo architettonico originario)</p> <p>Art. 71 c. 8 : <b>Il frazionamento</b> degli edifici ai fini della creazione di nuov unità immobiliari è ammesso con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per edifici con una SUL fino a 150 mq: maz 2 appartamenti, incluso l'esistente</li> <li>- per edifici con una SUL superiore a 150 mq ed inferiore a 250 mq di SUL: max 3 apparatemnti , icluso l'esistente</li> <li>- per gli edifici con una SUL superiore a 250 mq : max 4 appartamenti incluso l'esistente</li> <li>- per gli edifici con una Sul superiore a 600 mq max 6 appartamenti, incluso l'esistente</li> </ul> <p><u>art. 82 c. 4</u> : <b>Per gli edifici rilevati ma non classificati ( nc)</b>, esclusi i precari e non legittimi, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 71 della L.R. 65/2014. Tali edifici non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati né possono essere ricostruiti con tecnologie e tipologie diverse da quelle originarie. Pertanto per i manufatti precari e/o realizzati con materiali precari ovvero per quelli semplicemente installati ed ancorati a terra possono essere ricostruiti a parità di SUL e di volume limitando le opere fondali all'ancoraggio, utilizzando tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità e lasciandoli privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.</p> <p><u>art. 82 c. 4</u> : <b>Per gli edifici non valutabili ( per interventi edilizi in corso, causa vegetazione...)</b> è ammessa la MO, MS, RC1, RC2 , il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio invi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per la zona di riferimento.</p> <p><u>Art. 82 c. 6</u> : <b>Per gli edifici non rilevati</b>, privi di classe, sono ammessi gli interventi di MO, MS e RC1. E' escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso, fatta eccezione per il solo caso di mutamento della destinazione d'uso da agricolo a residenziale a partià di SUL e di unità abitative. Per gli edifici produttivi, assimilabili a quelli appartenenti alla classe VI, ad uso agricolo sono ammessi, a fini aziendali, gli interventi previsti dall'art. 71 della L.R. 65/2014.</p> <p>E' ammessa l'installazione , esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere ( dehors ) , previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014</p>						
	<p><b>E1</b> Aree ad esclusiva funzione agricola</p> <p><b>E2</b> Aree a prevalente funzione agricola</p> <p><b>E3</b> Zone agricole di salvaguardia</p> <p><b>E4</b> Zone per attività estrattiva</p>	<p><b>MO, MS, RRC,</b> <b>RC1,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b></p> <p><b>RR4</b> ( limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti) <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici</b> nella misura di 30 mc purchè interrati o seminterrati rispetto all'originario piano di campagna</p>	<p><b>MO, MS, RRC,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>RC1, RC2,</b> <b>RR4</b> ( limitatamente alle parti in cui le condizioni statiche non consentano di intervenire altrimenti) <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici</b> nella misura di 30 mc purchè interrati o seminterrati rispetto all'originario piano di campagna</p>	<p><b>MO, MS, RRC</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b> <b>RC1, RC2,</b> <b>RR1<sup>5</sup>, RR2, RR4</b> <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici</b> nella misura di 30 mc purchè interrati o seminterrati rispetto all'originario piano di campagna</p>	<p><b>MO, MS, RRC</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b> <b>RC1, RC2, RC3,</b> <b>RR1, RR2, RR3, RR4</b> <b>DE</b> ( limitatamente a superfetazioni senza la loro ricostruzione) <b>Volumi tecnici</b> nella misura di 30 mc purchè interrati o seminterrati rispetto all'originario piano di campagna</p>	<p><b>MO, MS,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b> <b>RC1, RC2, RC3</b> <b>RR1, RR2, RR3,</b> <b>AV, LAcc</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>SE</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) <b>Volumi tecnici</b> nella misura di 30 mc purchè interrati o seminterrati rispetto all'originario piano di campagna</p>	<p><b>MO, MS,</b> <b>Sba art. 136 c 1 lett. b</b> <b>Sba art. 135 c 2 lett. a</b> <b>RC1, RC2, RC3,</b> <b>RR1, RR2, RR3,</b> <b>AV</b>(previa approvazione di PAPMAA) <b>SE</b> (se e con le modalità ammesse dalla disciplina) Nella classe VI non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.</p>

<sup>5</sup> La ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione di parte o di tutto un edificio è ammessa solo se le condizioni statiche dell'edificio non consentono di intervenire altrimenti. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente documentata ed asseverata da tecnico abilitato.

